

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della **correzione di un errore materiale** precedentemente disposta da S.C. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Necessità - Fondamento.

L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di **correzione di un errore materiale** che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla **correzione della sentenza da errori od omissioni**, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3986 del 12/02/2019

[Cod Proc Civ art 287](#), [Cod Proc Civ art 288](#)

correzione della sentenza da errori od omissioni